

Riccione



**LE GIORNATE
DELLA POLIZIA
LOCALE**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

16-19 settembre 2009

NUOVO PALAZZO DEI CONGRESSI

**DA 28 ANNI IL PIÙ IMPORTANTE
APPUNTAMENTO NAZIONALE
CON L'INNOVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO**

LA POLIZIA GIUDIZIARIA TRA ATTI E COMPETENZE

Fabio Piccioni

Avvocato esperto in materia, Foro di Firenze

SESSIONE ORDINARIA

Venerdì 18 Settembre, pomeriggio

LA POLIZIA GIUDIZIARIA TRA ATTI E COMPETENZE

Fabio Piccioni

Avvocato esperto in materia, Foro di Firenze

Norma precedente	Norma modificata
<p>Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p>a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p>c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;</p> <p>e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p>e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza</p>	<p>Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p>a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p>c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;</p> <p><i>d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;</i></p> <p><i>e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</i></p> <p>e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma,</p>

Norma precedente	Norma modificata
<p>Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:</p> <p>a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;</p> <p>b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;</p> <p>c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;</p> <p>d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;</p> <p>e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;</p> <p>f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;</p> <p>g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;</p> <p>h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;</p> <p>i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;</p> <p>l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;</p> <p>l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;</p> <p>m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e</p>	<p>Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:</p> <p>a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;</p> <p>b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;</p> <p>c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;</p> <p>d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;</p> <p>e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;</p> <p>f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;</p> <p><i>f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;</i></p> <p>g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;</p> <p>h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;</p> <p>i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;</p> <p>l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;</p> <p>l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;</p> <p>m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e</p>

I lineamenti del pacchetto sicurezza

Il 23 maggio 2008, il Governo ha approvato il **D.L. 92/2008**, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, con lo scopo di introdurre norme volte ad apprestare un quadro normativo per contrastare quei fenomeni di illegalità diffusa che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

La scelta fu quella di inserire la novella all'interno di un ben più ampio "pacchetto sicurezza" volto, almeno nelle intenzioni, a ricostruire i termini minimi della convivenza civile, mediante il contrasto, la rimeditazione e la prevenzione delle più gravi manifestazioni di illegalità, emergenti nei più diversi contesti.

Infatti, il 3 giugno 2008, venne presentato al Senato della Repubblica il D.d.L. 733 (il c.d. collegato sicurezza).

Dopo una serie di emendamenti, il Senato, in data 5 febbraio 2009, approvava, in prima lettura, il disegno che veniva, quindi, inviato all'esame della Camera dei Deputati.

Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri deliberava il **D.L. 23/2/2009 n. 11**, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. L'obiettivo, è stato quello di anticipare talune previsioni contenute nel D.d.L. 733.

La Camera proseguiva l'esame del testo del D.d.L., che prendeva il numero AC2180.

Intanto, in data 23 aprile 2009, il Parlamento mediante l'adozione della L. 38/09, di conversione con modifiche del D.L. 11/09, sopprimeva l'art. 5 (riguardante il prolungamento della permanenza fino a 6 mesi dei clandestini nei C.I.E.) e i comma da 3 a 6 dell'art. 6 (relativi alle c.d. ronde). Tali pezzi mancanti, sono, tuttavia, tornati ad essere discussi in seno al D.d.L. 733.

A metà maggio, venivano presentati tre maxi emendamenti sui quali il Governo poneva la questione di fiducia, ottenuta dalla Camera il 14 maggio 2009.

Il 2 luglio 2009, il Senato, approvava definitivamente il D.d.L. 733, sul quale il Governo aveva posto nuovamente la fiducia.

In data 15 luglio 2009, il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge. Contestualmente, ha anche ritenuto di scrivere una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, nonché ai Ministri dell'Interno e della Giustizia, mediante la quale evidenziate alcune perplessità e preoccupazioni - *su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E' in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare* - auspicava una rinnovata riflessione.

Il 24 luglio 2009, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - la **Legge n. 94/2009**, in vigore dall'8 agosto 2009, composta da 3 articoli suddivisi in ben 128 comma.

Si tratta di un provvedimento recante - in maniera assolutamente disorganica, oltre che eterogenea - una serie di *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, che incidono sul codice penale, sul testo unico sulla immigrazione, sull'ordinamento penitenziario, sul codice di procedura penale, sul codice civile, sul codice della strada e numerosi altri testi normativi complementari o speciali.

Tuttavia, a cagione dell'oscura, quanto contraddittoria e dubbia formulazione delle modifiche apportate, i contenuti delle norme rischiano di non essere riconosciuti, prima ancora che condivisi, tanto dai destinatari quanto da coloro che sono chiamati a darvi applicazione.

Dalla lettura globale dell'intero "pacchetto sicurezza" riemerge, ancora una volta, quella persistente incongruità di fondo, tra obiettivi dichiarati e strumenti predisposti, propria di Colui che non ha ancora approfonditamente monitorato la situazione sulla quale pretende di intervenire.

Per quanto qui rileva, ricordata l'inopportunità di tornare a legiferare sull'identico tema - in violazione dei criteri di stabilità e certezza della legislazione - dopo così breve tempo, numerose sono

le modifiche recate, da ogni singolo provvedimento legislativo, alle ipotesi arresto in flagranza.

La legge non è un testamento, da intendere introspektivamente; le parole vi assumono (troppo spesso) significati diversi rispetto a quelli voluti. E' per questo che ogni norma va letta al lume delle altre e nel contesto dell'intero sistema, qualunque sia la storia del testo normativo derivante dai lavori preparatori.

La subcautela labile, mediata e misurata della flagranza

Il *nomen juris* flagranza, costituisce un'antica metafora penalistica che deriva dal verbo "flagro" designante una combustione; evoca cose percepite mentre accadono: al participio presente, coglie la sincronia evento-percezione e, rispetto, agli avvenimenti delittuosi, diventa uno stato dell'autore l'essere colto sul fatto: *in ipso crimine perpetrando*.

Formule legislative moderne estendono l'idea a contesti analoghi, presto denominati "quasi flagranza": è flagrante delitto che Tizio venga "sorpreso sul fatto" o sia "inseguito dall'offeso" ovvero "dalle grida del popolo"; e costituisce caso simile - *post factum* immediato - che, "in tempo e luogo" prossimi, abbia addosso "effetti, armi, stromenti, carte" ovvero "segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore" (art. 75 cc. 2 e 3 Cod. Regno d'Italia, 8/9/1807).

La postulata contiguità spazio-temporale, porta qualche autore a definirla in 6 miglia e 12 ore, anche se, poi, è stata preferita la definizione flessibile, alla misura aritmetica fissa.

L'art. 60 Cod. 1865 contempla laconicamente un arresto del "sorpreso in flagrante reato o ... denunciato per clamore pubblico".

L'art. 303 Cod. 1913, omette ogni clausola definitoria: "chi è colto in flagranza" e ogniqualvolta "sovra essi casa qualche indizio che abbiano commesso un reato".

L'art. 237 cc. 2 e 3 Cod. 1930 torna al modello analitico: "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato" e "chi, immediatamente dopo", sia "inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso o da altre persone"; ovvero venga "sorpreso con cose o tracce dalle quali" consti che "abbia commesso poco prima il reato".

La storia semantica confluisce nel vigente art. 382 del Codice repubblicano, derivato dal testo precedente previa inversione ermeneutica degli intervalli: "immediatamente dopo" diventa "subito dopo il reato", e "immediatamente prima" sostituisce abbia commesso "poco prima" il reato.

L'ARRESTO IN FLAGRANZA NEL PACCHETTO SICUREZZA:

1) nel D.L. 92/2008, convertito con modifiche nella L. 125/2008

sull'ARRESTO FACOLTATIVO

L'art. 2 lett. b-bis) con l'intento di estendere l'arresto facoltativo¹ in flagranza ai novellati delitti in materia di falsità personale², aggiunge all'art. 381 c. 2 cod. proc. pen. le lettere *m-ter*) e *m-quater*), rispettivamente riferite ai *nomina delicti* di cui:

- all'art. 495 cod. pen., *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui* - sostituito dall'art. 1 lett. b-ter) - per il quale è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni per l'ipotesi base, e da 2 a 6 anni per quella aggravata;

- e al nuovo 495-ter cod. pen., *Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali* - introdotto dall'art. 1 lett. b-quater) - per il quale è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni per l'ipotesi base, e l'ordinario aumento di un terzo per quella aggravata.

Resta, tuttavia, da comprendere quale sia stata la logica che ha ispirato il legislatore nel procedere ad inserire le citate fattispecie nell'elenco recato dal comma 2 dell'art. 381 cod. proc. pen., che consente l'arresto per alcuni specifici reati in deroga al limite minimo di pena previsto.

Le stesse, infatti, integrando entrambe un delitto doloso presidiato da una pena che arriva nel massimo a 6 anni, rientrano, di diritto, nella regola generale di cui al comma 1 dello stesso art. 381 cod. proc. pen., secondo la quale la misura precautelare provvisoria facoltativa è consentita per tutti i delitti (non colposi) per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.

Inoltre, nonostante l'espressa, deliberata - ma giusta, per quanto appena detto - esclusione del novellato art. 496 cod. pen., *False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri* - sostituito dall'art. 1 lett. b-quinquies) - dall'elenco speciale, la Polizia Giudiziaria potrà procedere ad attivare l'algoritmo processuale ai sensi del comma 1 dell'art. 381 codice di rito, stante la previsione della pena della reclusione da 1 a 5 anni.

2) nel D.L. 11/2009, convertito con modifiche nella L. 38/2009

sull'ARRESTO DA FACOLTATIVO A OBBLIGATORIO

L'art. 2, in un'ottica di contrasto ai fenomeni di violenza sessuale, prevede ulteriori innovazioni attinenti la disciplina processuale *de qua*.

Con l'intento di trasformare l'arresto in flagranza per i delitti di violenza sessuale monosoggettiva (con esclusione dei casi di minore gravità)³ e di gruppo, da facoltativo in obbligatorio,

1 Come osserva il Cordero, se le parole fossero meno vischiose o le pesassimo meglio, l'art. 381 cod. proc. pen. non sarebbe intitolato "arresto facoltativo", né esordirebbe con il movimento assertivo: ufficiali e agenti "hanno facoltà di arrestare". *Proprie loquendo*, è facoltativo l'atto che possa (nel senso di *to be allowed*) essere compiuto od omesso. Non è, tuttavia, questa l'ipotesi considerata. Infatti, che l'atto cosiddetto facoltativo sia, invece, dovuto, si evince dalla formulazione dei parametri previsti dal comma 4, a tenore del quale deve essere arrestato chi abbia commesso un fatto "grave" o risulti "pericoloso".

Il vero arresto facoltativo è, piuttosto, quello eseguibile dai privati, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen.

2 Per un approfondimento in merito, si rinvia a F. PICCIONI - U. NANNUCCI, *Il Decreto Sicurezza, misure urgenti in materia di sicurezza "stradale" e le altre misure di cui al D.L. 92/2008 convertito con modifiche nella L. 125/2008*, edizioni MAGGIOLI, 2008.

3 Per quanto ovvio, per le ipotesi di cui all'art. 609-bis c.p., procedibili a querela ex art. 609-septies, l'arresto in flagranza può essere eseguito, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., soltanto qualora la querela venga proposta, anche oral-

viene introdotta nell'elenco recato dal comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen. - che permette l'arresto obbligatorio per alcuni specifici reati, in deroga al limite di pena previsto dalla regola generale di cui al comma 1 (reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni) - la lettera *d-bis*), che fa esplicito riferimento agli artt. art. 609-*bis*, escluso il caso previsto dal comma 3, e 609-*octies* cod. pen.

Anche tale disposizione suscita perplessità; e ciò, per due ordini di motivi.

Innanzitutto, balza all'evidenza la - pur inspiegabile - esclusione del richiamo al reato previsto e punito dall'art. 609-*quater* cod. pen., *Atti sessuali con minorenne*, dalla nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.

Inoltre, l'aver previsto quale filtro all'automatismo dell'arresto obbligatorio in flagranza, il caso di minore gravità⁴ di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., non tiene conto del fatto che tale ipotesi, secondo l'orientamento giurisprudenziale, integra una circostanza attenuante speciale che, in quanto tale, risulta oggetto di applicazione da parte del giudice, all'esito di una valutazione processuale complessiva di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della vicenda. La previsione, invece, pretende di demandare alla Polizia Giudiziaria un'insolita valutazione del fatto-reato, al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, quando, stante la limitatezza del materiale probatorio ancora *in fieri*, non è ancora in grado di effettuarla.

3) nella L. 94/2009 sull'ARRESTO SIA OBBLIGATORIO CHE FACOLTATIVO

Da un lato, la lettera a) del comma 25 dell'art. 3, aggiunge, previa riscrittura della lett. e) del comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen., nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato.

La misura, infatti, scatta quando ricorre la circostanza aggravante prevista:

- dall'art. 4 L. 533/1977: se il furto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi,

o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 cod. pen.:

- n. 2), I ipotesi: se il colpevole usa violenza sulle cose;

- n. 3): se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso,

- n. 5): se il fatto è commesso da 3 o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio,

salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c. 1 n. 4) cod. pen.: aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Dall'altro, la lettera b) dello stesso comma, mediante l'introduzione della lettera *f-bis*) al comma 2 dell'art. 381 cod. proc. pen., estende l'arresto facoltativo in flagranza al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 cod. pen. - al quale il comma 24 dell'art. 3 della legge in esame ha inserito, fermo restando il limite edittale massimo di pena, il minimo pari a 6 mesi di reclusione.

mente, al pubblico ufficiale presente sul luogo.

4 L'opzione, di orientamento prudenziale, mira ad evitare che fatti che denotano un ridotto sopruso della libertà altrui (si pensi alla lascivia perpetrata all'interno della folla), vengano assoggettati automaticamente ad arresto.

Nessun provvedimento legislativo di sicurezza, tuttavia, ha ritenuto di prendere posizione in relazione al profilo processuale a suo tempo impostato dalla L. 72/03 sull'art. 189⁵ C.d.S. (*Comportamento in caso di incidente*), che continua a manifestare tutti i suoi aspetti problematici.

La tortuosità della lettera e della sintassi del testo derivante dal combinato disposto dei commi 6 e 8-bis, in caso di *Fuga dopo l'incidente*, costringe, infatti, l'interprete ad una ricostruzione non propriamente agevole della disciplina dell'istituto.

Da un lato - comma 6 - si prevede che il fuggitivo possa essere sottoposto ad arresto facoltativo in flagranza, mentre, dall'altro - comma 8-bis - gli si consente di evitare tale prelude subcautelare mettendosi, entro un contesto spazio-temporale limitato (24 ore), a disposizione degli organi di polizia⁶.

Sembra derivarne, quale condizione legittimante per procedere all'arresto, che siano trascorse 24 ore dall'incidente; diversamente, il conducente potrà sempre lagnarsi di non aver beneficiato del tempo necessario - diritto accordatogli dalla legge - per ravvedersi e disattivare l'applicabilità dell'algoritmo processuale.

Ma allora i confini dell'arresto dovranno essere iscritti in un contesto di tempo e di spazio così allungato, rispetto alla commissione del fatto, da uscire dalla flagranza (salvo che non la si voglia definire "flagranza presunta").

È pur vero che, ai fini dell'integrazione della c.d. quasi flagranza, l'inseguimento della forza pubblica comprende non solo il tallonamento, bensì in genere l'opera poliziesca spiegata senza interruzioni sulle orme del reo, ma è anche vero che, la soluzione di continuità dal contesto del fatto-reato, neutralizza la necessità e l'urgenza che deve connotare la situazione legittimante il sacrificio della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria.

Spetta alla clinica delle sentenze stabilire se lo specifico caso sia ancora quasi-flagrante.

Affinché Mevio sia colto in flagranza, "non dee" essere passato "ad atti estranei", sicché la "sorpresa" avvenga "almeno nel punto in cui dal reato ei passa immediatamente al nascondimento, allo spaccio o alla distruzione" dei *corpora delicti*.

Supponiamo che, fuggito dopo l'incidente con danno alle persone, Mevio vaghi per l'intera giornata; il giorno successivo, si determina ad andare al cinema: all'uscita viene riconosciuto dal testimone oculare del sinistro, che richiama l'attenzione della polizia, la quale, ispezionato il veicolo, verifica la compatibilità delle tracce di danno con la dinamica dell'incidente. Non è più delitto flagrante, perché atto delittuoso e sorpresa sono discontinui: oltre al lasso temporale, li separa lo svago cinematografico.

Resta, comunque, la circostanza che la polizia dovrà compiere la valutazione prevista dagli artt. 381 c. 4 e 385 cod. proc. pen. e, dunque, procedere all'arresto soltanto se la misura risulti giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto - che dovranno essere enunciate nel verbale redatto ai sensi dell'art. 386 c. 3 cod. proc. pen. - e non procedervi quando, dall'analisi di queste ultime, appaia che il reato è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza

5 Si ricordi che l'art. 4 c. 3 lett. a) e b) D.L. 92/2008, convertito con modifiche nella L. 125/2008, si è limitato a raddoppiare i limiti edittali minimi di pena previsti, rispettivamente, per i delitti di "fuga dopo l'incidente" e "omissione dell'assistenza a persona ferita".

6 La *ratio* sottesa a tale ultima previsione, è quella di creare utilitaristicamente uno stimolo ad abbandonare la condotta criminosa (secondo la teoria generalpreventiva dei "ponti d'oro al nemico che fugge") tesa ad offrire uno spazio di *resipiscenza post delictum*.

Si tratta di una ipotesi atipica di volontario ravvedimento e recesso dallo stato antiggiuridico prodotto dal reato consumato per la quale il legislatore normalmente, per motivi di politica penale, rinuncia preventivamente in tutto o in parte alla potestà punitiva, deferendo al giudice l'attuazione concreta di questa volontà.

di una causa di non punibilità.

In merito, non si può fare a meno di ricordare come la formulazione previgente del comma 6 prevedeva un'ipotesi eccezionale di arresto fuori flagranza: «Il conducente che si sia dato alla fuga è *in ogni caso* passibile di arresto».

In conclusione, come già altrove osservato⁷, per raggiungere l'obiettivo, il legislatore avrebbe potuto valutare l'ipotesi di utilizzare - sempre previo impiego della locuzione "al di fuori dei limiti di pena" - il più agile istituto del fermo di indiziato di delitto, previsto dall'art. 384 cod. proc. pen., che è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
www.avvocatieavvocati.it

⁷ Vedi F. PICCIONI, *I Reati Stradali*, I libri di Guida al Diritto, edizioni IL SOLE 24 ORE, 2007.